#### CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

Roma 7 febbraio 2019

#### TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale Epasa-Itaco Cittadini e Imprese (di seguito, anche "EPASA-ITACO" o "patronato") codice fiscale 80183710583, con sede legale in Roma, Piazza M. Armellini 9, in persona di Valter Marani, nato a Canale Monterano (RM), il 17.11.1959, codice fiscale MRNVTR59S17B576N in qualità di Legale Rappresentante,

E

F.N.A. (Federazione Nazionale Assicuratori) – Sindacato provinciale di Milano (di seguito, anche "F.N.A."), codice fiscale 80153210150, con sede legale in Milano, Via Monti 25, in persona di Viviana Oggioni, nata il 01.08.1961 a Sesto San Giovanni (MI)

#### PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di patronato Epasa Itaco è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di F.N.A.;
- l'Istituto di patronato e F.N.A. hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

( )

# SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione F.N.A. conferisce all'Istituto di patronato l'incarico di svolgere in favore dei propri iscritti e, su esplicita richiesta, a loro familiari le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile:

- calcolo pensionistico e previsione pensione

Più in particolare, l'attività oggetto dell'incarico è relativa al reperimento dell'estratto contributivo INPS dei soggetti di cui al comma precedente, di volta in volta segnalati da F.N.A. e conseguente valutazione della posizione contributiva ai fini pensionistici dell'interessato, prima decorrenza utile e calcolo previsionale del trattamento pensionistico.

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo l3 della legge n. 152/2001.

I dati forniti saranno sempre gestiti da EPASA-ITACO, il quale è responsabile del dato trasmesso, come da contratto, ai fini di legge.

# Articolo 2 Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 presso i locali delle proprie sedi provinciali e zonali.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. l, il patronato EPASA-ITACO acquisirà, da ciascun soggetto di cui al primo comma dell'art. l della presente Convenzione segnalato dalla F.N.A., regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 193/2008, nonché esplicita autorizzazione a comunicare a F.N.A. le valutazioni effettuate entro i termini previsti.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da F.N.A. sulle attività svolte.





#### Articolo 3 Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.

Il rimborso dei costi è stabilito in € 15,00 (quindici) per ciascun calcolo pensionistico richiesto.

L'erogazione delle somme di rimborso avverrà con cadenza trimestrale.

Il relativo incasso avverrà a mezzo di bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente intestato a EPASA-JTACO Cittadini e Imprese IBAN IT16G0200805212000101941243

#### Articolo 4 Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 10 mesi a decorrere dal 01.03.2019 al 31.12.2019, annualmente rinnovabile tacitamente.

#### Articolo 5 Responsabilità

L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

#### Articolo 6 Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni.

# Articolo 7 Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

# Articolo 8 Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'Istituto di patronato Epasa - Itaco di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'Istituto di patronato Epasa - Itaco è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al RGPD (Regolamento Generale sulla protezione dei Dati) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

I dati degli iscritti a F.N.A. e dei loro familiari, segnalati dalla medesima Federazione al patronato EPASA-ITACO ai fini di cui all'art. 1 della presente Convenzione, resteranno conservati nelle banche dati del patronato e saranno conservati e trattati nel rispetto delle norme di cui alla Legge 152/2001. RGPD 2016/679 e DM 193/2008.

#### Articolo 9 Pubblicazione della convenzione

EPASA-ITACO Cittadini e Imprese pubblica la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero del Lavoro 16 settembre 2015 (pubblicato in G.U. n. 265 del 13 novembre 2015) e si impegna a trasmetterne copia al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 5 del Decreto citato.

#### Articolo 10 Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato EPASA-ITACO e F.N.A. nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

#### Articolo 11 Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### Articolo 12 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

L'Istituto di patronato Epasa- Itaco

F.N.A.

Viviana Oggioni

Valter Marani